



CONCLUSIONI DEL SEMINARIO SULL'AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA PENALE MINORILE tenutosi a Siracusa dal 17-19 ottobre 2003 con la partecipazione di magistrati, avvocati, docenti di diritto penitenziario, di diritto penale, di procedura penale, di psicologia forense, di criminologia, di psicologia generale, di psicologia sociale, di psichiatria, di neurologia e di statistica giudiziaria.

Premesso che occorre molta prudenza nell'innovare in radice un sistema normativo che ha dato complessivamente buona prova tanto più che, a giudizio unanime dei partecipanti e secondo i dati offerti sia dagli addetti ai lavori sia dagli organi istituzionali, non risulta comprovata una situazione di allarme sociale, dal momento che non si segnala un aumento del numero dei reati anche se permane o aumenta la gravità delle tipologie dei delitti commessi, sono state elaborate le seguenti linee guida, distinte per settore:

SETTORE ORDINAMENTALE

- 1) E' stata ribadita la necessità che per il settore penalistico sia conservato il tribunale minorile;
- 2) E' stato ritenuto indispensabile mantenere l'apporto specialistico dei componenti non togati, ai quali deve essere assicurata una posizione paritetica nei confronti dei magistrati, previo rigoroso vaglio della loro professionalità in sede sia di nomina che di verifica;
- 3) E' stata prospettata l'esigenza di assicurare una effettiva specializzazione dei difensori e degli organi di polizia giudiziaria che partecipano al processo penale minorile.

SETTORE PENALE SOSTANZIALE

- 1) E' emersa unanime contrarietà ad un inasprimento sanzionatorio a carico del minore per ciò che concerne sia l'ampiezza della diminuzione sia l'abbassamento della soglia di imputabilità;
- 2) E' stata prospettata l'esigenza di dotare il sistema penale di sanzioni modulate ad hoc per il minore deviante, attese le specifiche necessità di rieducazione, donde l'opportunità di segnalare codeste problematiche alla commissione di studio per la riforma del codice penale.

SETTORE PENALE PROCESSUALE

- 1) E' stata prospettata l'esigenza che l'accertamento della sussistenza del fatto di reato e della sua riferibilità al minore preceda gli interventi trattamentali;

- 2) E' stata riconosciuta l'utilità di eliminare le zone d'ombra e le ambiguità relative all'interpretazione di talune norme del processo minorile alla luce dell'art. 111 Cost.
- 3) E' stata sottolineata la necessità di una maggiore attenzione alle vittime del reato attraverso un'esame attento dei più moderni studi in materia di vittimologia;
- 4) E' stata, inoltre, rilevata la necessità di ricercare un'ampia collaborazione interdisciplinare al fine di conseguire una più approfondita conoscenza del minore e, conseguentemente, di calibrare meglio la risposta da dare a suo riguardo.

CONSIDERAZIONE FINALE

Va comunque ricordato che ogni riforma non può prescindere dalle Convenzioni Internazionali e dai Trattati ratificati dall'Italia, divenuti, quindi, parte integrante della nostra legislazione, tutta finalizzata alla centralità e al superiore interesse del minore.

Siracusa 19 ottobre 2003